

INDIRIZZI E LINEE GUIDA PER L'UTILIZZO DI MATERIALI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI SCAVO DI CORSI D'ACQUA.

Il soggetto proponente presenta all'Autorità competente all'approvazione il progetto degli interventi di risezionamento e vivificazione di corsi d'acqua del comprensorio di competenza; in tale progetto dovrà essere previsto l'utilizzo dei materiali derivanti dagli interventi idraulici.

Il progetto deve essere corredato da adeguata documentazione cartografica tesa ad individuare puntualmente i tratti dei corsi d'acqua interessati ed i bacini serviti; eventuali variazioni di programma in corso d'opera devono essere comunicate tempestivamente.

Il proponente deve allegare al progetto tutte le informazioni necessarie a definire il corso d'acqua interessato dai lavori (quali, ad esempio, l'eventuale catasto degli scarichi, le conoscenze acquisite attraverso il controllo degli scarichi stessi da parte degli Enti competenti, ecc.).

PROVENIENZA

1. I materiali derivanti da lavori di risezionamento e vivificazione di corsi d'acqua realizzati in tratti non interessati dagli effetti di scarichi di acque reflue industriali, né da scarichi di acque reflue domestiche e/o urbane o altre fonti di pressione di entità tale da determinare un potenziale rischio di inquinamento dei materiali possono essere utilizzati:

DESTINAZIONE

- in opere idrauliche afferenti lo stesso corso d'acqua a condizione che siano rispettati i limiti previsti dalla colonna B dell'allegato 1 al D.M. n. 471/1999, ad esclusione di quelli ove si svolgono attività ricreative o ludiche in aree appositamente attrezzate, come i cosiddetti "*percorsi vita*", per i quali i limiti devono essere quelli previsti dell'Allegato 1, Tabella 1, Colonna A, del D.M. n. 471/1999,
- mediante stendimento sui terreni limitrofi, anche ad uso agricolo, a condizione che siano rispettati i limiti previsti dalla colonna A dell'allegato 1 al D.M. n. 471/1999,
- per reinterri, riempimenti e rilevati in altre aree, nel rispetto dei limiti di concentrazione previsti dalla tabella 1, allegato 1 al D.M. n. 471/1999.

MODALITA' OPERATIVE

Ai fini della verifica del rispetto delle caratteristiche dei materiali di scavo, devono essere valutati i dati sui monitoraggi sulla matrice acqua eseguiti annualmente dai diversi Dipartimenti Provinciali dell'ARPAV, eseguendo le determinazioni analitiche quando lo **stato ambientale delle acque** rientra nelle tre classi **sufficiente – scadente – pessimo**, mentre nel caso in cui il corso d'acqua rientri nelle classi di **stato ambientale elevato e buono**, le analisi andranno eseguite solo quando si sia a conoscenza di fonti di pressione puntualmente presenti;

PROVENIENZA

2. I materiali derivanti da lavori di risezionamento e vivificazione di corsi d'acqua realizzati in tratti interessati dagli effetti di scarichi di acque reflue industriali e/o da scarichi di acque reflue domestiche e/o urbane di entità tale da determinare un potenziale rischio di inquinamento dei materiali possono essere utilizzati:

DESTINAZIONE

- in opere idrauliche afferenti lo stesso corso d'acqua a condizione che siano rispettati i limiti previsti nella colonna B dell'Allegato 1 al D.M. n. 471/1999, ad esclusione di quelli ove si svolgono attività ricreative o ludiche in aree appositamente attrezzate, come i cosiddetti "percorsi vita", per i quali i limiti devono essere quelli previsti dall'Allegato 1, Tabella 1, Colonna A del D.M. n. 471/1999;
- mediante stendimento sui terreni limitrofi, anche ad uso agricolo, a condizione che siano rispettati i limiti previsti dalla colonna A dell'allegato 1 al D.M. n. 471/1999.

MODALITA' OPERATIVE

Qualora si verificano le anzidette due modalità di utilizzazione il proponente deve procedere alle analisi chimiche dei materiali per i parametri necessari, stabiliti sulla base delle caratteristiche degli scarichi che sono presenti o che possono aver influenzato il corpo idrico oggetto dei lavori, secondo una griglia di campionamento che tenga conto della lunghezza e della sezione del corso d'acqua interessato e tale da assicurare la rappresentatività delle caratteristiche del terreno da scavare.

Ricorrendo tali circostanze:

- è vietato il distendimento dei materiali nelle zone di rispetto dei punti di captazione delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 11/5/1999, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni (6) nonché, in via del tutto cautelare, nelle zone previste dall'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 99/1992 (7);
- il Proponente deve comunicare al Comune, alla Provincia e al Dipartimento Provinciale dell'ARPAV territorialmente competente, con almeno 15 giorni di anticipo la data di inizio delle operazioni di scavo e risezionamento del canale e il luogo dove si svolgeranno tali lavori;
- il Proponente deve tenere presso la propria sede un registro delle operazioni effettuate in cui devono essere riportati, per ogni tratto di canale, i seguenti dati:
 - data d'inizio delle operazioni di scavo e risezionamento del canale;
 - quantità di materiali escavati;
 - quantità di materiali distesi e luogo interessato;
 - quantità dei materiali utilizzati per realizzare opere idrauliche.

In ambedue i casi, elencati sub 1) e 2), qualora si renda necessario fare analisi:

- a) l'area dovrà essere caratterizzata in base alle fonti di pressione ambientale presenti in sito e che esercitano un'effettiva influenza sul corso d'acqua oggetto delle opere, sia in forma diretta che indiretta;
- b) le aree destinate ad accogliere il materiale scavato dovranno essere individuate con precisione e caratterizzate in base alla loro destinazione urbanistica ed alle caratteristiche territoriali, ambientali, geologiche, idrogeologiche e di composizione chimica;
- c) il piano di campionamento dei materiali da scavare dovrà interessare il tratto del corso d'acqua oggetto di intervento, prevedendo in linea generale di prelevare un campione

medio, indicativamente per ogni 200 m di corso d'acqua; qualora lo stato ambientale sia elevato e buono il piano di campionamento dovrà interessare solo il tratto potenzialmente coinvolto dalle fonti di pressione;

- d) in presenza di un centro abitato sarà opportuno infittire la maglia di campionamento adottando la linea generale di un campione ogni 100 m di corso d'acqua;
- e) in presenza di scarichi di attività produttive, scaricatori di piena di pubbliche fognature, scarichi di acque meteoriche provenienti da piazzali pavimentati sede di attività potenzialmente inquinanti, scarichi di acque meteoriche provenienti da grandi vie di comunicazione (autostrade, superstrade, ecc.), la situazione andrà studiata caso per caso adeguando il numero dei punti di prelievo;
- f) per il campionamento, considerato che per effetto naturale il letto e le sponde possono essere il risultato di deposizioni a strati dei sedimenti trasportati dalla corrente d'acqua nel tempo, si ritiene che possa essere sufficientemente rappresentativo il prelievo in senso verticale su tutta la massa che deve essere rimossa, senza suddivisione, fatto salvo il fatto che, in presenza di significativa eterogeneità stratigrafiche si dovrà procedere al campionamento dei singoli strati. Ad esempio, se lo scavo interessa 40 cm di sedimento e 40 cm di terreno naturale, il campionamento va effettuato sui due strati. Le analisi devono essere eseguite, per ogni punto, sul campione medio ottenuto dall'unione dei tre sondaggio eseguiti (fondo e sponde sotto il pelo dell'acqua);
- g) dovranno essere attentamente valutati i casi in cui la composizione chimica naturale da scavare superi i limiti tabellari (fondo naturale per i microinquinanti inorganici).

In linea generale, in ambedue i casi elencati sub 1) e 2), con riferimento ai limiti di CLA da rispettare, si ribadiscono le seguenti indicazioni:

- il materiale scavato che non supera i limiti dell'Allegato 1, Tabella 1, Colonna A, del D.M. n. 471/1999 ed ha avuto da ARPAV il parere positivo per il riutilizzo non è considerato rifiuto;
- il materiale scavato avente concentrazioni entro i limiti dell'Allegato 1, Tabella 1, Colonna B del D.M. n. 471/1999, può essere utilizzato, previo parere positivo di ARPAV, e non risulta assoggettato alla disciplina sulla gestione dei rifiuti:
 - sugli argini, ad esclusione di quelli ove si svolgono attività ricreative o ludiche in aree appositamente attrezzate, come i cosiddetti “*percorsi vita*”, per i quali i limiti devono essere quelli previsti dell'Allegato 1, Tabella 1, Colonna A, del D.M. n. 471/1999;
 - in aree commerciali e industriali, tenendo conto però del principio che non si può trasferire inquinamento da una un sito ad un altro; andrà pertanto valutato di volta in volta l'apporto in termini di concentrazione nel sito di destinazione in base ai livelli di contaminazione rilevati analiticamente;
- nel caso del superamento dei limiti di cui all'Allegato 1, Tabella 1, Colonna B, del D.M. n. 471/1999 si dovranno attivare le procedure di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 22/1997 ed il materiale scavato verrà considerato come rifiuto da avviare allo smaltimento o recupero secondo le procedure di cui al D.Lgs. n. 22/1997, artt. 27 e 28.